

Deliberazione della Giunta Regionale 18 febbraio 2022, n. 28-4676

**L.R. 28/1999, articolo 11. Commercio su area pubblica. Verifiche di regolarità contributiva e fiscale delle imprese (VARA). Ulteriori disposizioni, quale parziale modifica della D.G.R. 20-380 del 26.07.2010 e della D.G.R. 24-4007 del 29.10.2021, in adeguamento ai termini previsti dall'articolo 56 bis DL 73/2021, convertito in legge 106/2021, alla luce del DL 221/2021, per l'emergenza COVID.**

A relazione dell'Assessore Poggio:

Premesso che:

in attuazione della disposizione di cui all'articolo 28, comma 2 bis, del d.lgs. 114/1998, secondo cui "Le regioni, nell'esercizio della potestà normativa in materia di disciplina delle attività economiche, possono stabilire che l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di cui al comma 1 sia soggetta alla presentazione da parte del richiedente del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 1, comma 1176, della legge 27 dicembre 2006, n. 296", ed ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 (Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte), con deliberazione della Giunta regionale n. 20-380 del 26 luglio 2010, è stato istituito il sistema regionale di controllo sulla regolarità fiscale e contributiva degli operatori del commercio su area pubblica, prevedendo l'obbligo, per tutti gli operatori, di provare la regolarità della loro posizione ai fini previdenziali, fiscali e assistenziali con riferimento all'anno fiscale precedente e l'obbligo per i comuni, verificata la regolarità dell'impresa, di rilasciare apposito documento denominato "VARA" (Verifica Annuale Regolarità Aree pubbliche), entro le scadenze rispettivamente del 28 febbraio e 30 aprile di ogni anno;

la tematica della verifica di regolarità contributiva e fiscale delle imprese del commercio su area pubblica rappresenta, ormai da più di un decennio, una questione di difficile soluzione, foriera di rilevanti criticità, considerato, in particolare, che il commercio su area pubblica, comparto intrinsecamente critico, in quanto caratterizzato da sacche di diffusa marginalità, e già duramente provato dalla perdurante crisi economica, è stato interessato, a partire dall'entrata in vigore della Direttiva 2006/123/CE (cd direttiva servizi/ direttiva Bolkestein), relativa alla disciplina dei servizi nel mercato interno, da ripetuti interventi legislativi di rango statale che, inserendosi, in nome delle funzioni statali della concorrenza e dei livelli essenziali delle prestazioni, in una materia assegnata alla competenza legislativa regionale, hanno in più riprese minato profondamente la certezza della disciplina di regolazione, e creato pericolosi vuoti normativi, con particolare riferimento al rinnovo delle concessioni decennali di posteggio sulle aree mercatali;

le predette criticità si sono nel corso degli ultimi due anni progressivamente aggravate per l'emergenza sanitaria da COVID-19 che ha interessato, a causa della forzata inattività durante i periodi di chiusura dei mercati, in modo significativo il comparto del commercio su area pubblica, tanto da indurre il legislatore nazionale a prorogare i termini di conclusione dei procedimenti di rinnovo delle concessioni in area mercatale, come di seguito riportato:

- l'articolo 56 -bis del decreto legge n. 73/2021, come modificato dalla legge di conversione n. 106/2021, ha modificato il termine di conclusione dei procedimenti di rinnovo delle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in scadenza al 31 dicembre 2020, di cui all'articolo 181, comma 4-bis del decreto-legge n. 34/2020, convertito dalla legge 77/2020, prevedendo che: *"In relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, i comuni possono concludere il procedimento amministrativo di rinnovo delle concessioni di aree pubbliche ai sensi di quanto previsto dalle Linee guida di cui all'allegato A annesso al decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 novembre 2020, pubblicato nel sito internet istituzionale del Ministero dello sviluppo economico il 27 novembre 2020, entro il termine stabilito dall'articolo 26- bis del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69. Entro tale*

*termine possono essere verificati il possesso dei requisiti soggettivi e morali e la regolarità contributiva previsti dalle Linee guida di cui al primo periodo”;*

- l'articolo 1 del D.L. 105/2021 (Dichiarazione stato di emergenza nazionale), in considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, proroga al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020;
- l'articolo 26-bis del D.L. 41/2021 (Concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche), al fine di garantire la continuità delle attività e il sostegno del settore nel quadro dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, dispone l'applicabilità, alle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, del termine finale di cui all'articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e conseguentemente le stesse conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, anche in deroga al termine previsto nel titolo concessorio e ferma restando l'eventuale maggior durata prevista.

Premesso, inoltre, che:

- per il combinato disposto dei predetti articoli 26 bis e 1, lo stato di emergenza era prorogato al 31 dicembre 2021, e pertanto il termine finale per la conclusione dei procedimenti di rinnovo e per le connesse verifiche dei requisiti delle imprese, ivi compresa la regolarità contributiva, era fissata al 31 marzo 2022,
- i termini predetti, previsti per gli adempimenti VARA a carico degli operatori e dei comuni, sono stati, nel corso degli anni, ripetutamente differiti come, da ultimo, con deliberazione della Giunta regionale 29 ottobre 2021, n. 24-4007, con cui è stato disposto:
  - di adeguare alla scadenza del 31 marzo 2022, i termini per gli adempimenti VARA degli anni 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 rispettivamente per le annualità 2014, 2015, 2016, 2017 2018, a carico dei comuni e degli operatori già fissati, con D.G.R. 28- 3109 del 16/04/2021, al 30 giugno e al 31 ottobre;
  - che tale nuovo termine operi in relazione sia ai casi in cui la verifica di regolarità contributiva si svolge nell'ambito dei procedimenti di rinnovo delle concessioni di posteggio in scadenza al 31 dicembre 2020, sia ai casi di esercizio del commercio su area pubblica senza posto fisso, quali il commercio itinerante, o le presenze occasionali sui posteggi vacanti “cd spunte”;
  - la sospensione dell'applicazione della disposizione di cui al Capo II, p. 2 della D.G.R. 26 luglio 2010, n. 20-380 per la quale: “Il comune competente al rilascio dell'autorizzazione, nel caso in cui riscontri un'inadempienza, dispone la sospensione dell'autorizzazione fino alla avvenuta regolarizzazione della posizione dell'operatore”;
  - di allineare al medesimo termine del 31 marzo 2022 la scadenza del 28 febbraio 2022 già prevista per gli adempimenti VARA a carico degli operatori per l'anno 2021 con riferimento all'annualità 2019,
  - di differire al 31 maggio 2022 il termine per gli adempimenti comunali di controllo dell'anno 2021 in merito all'annualità 2019, già fissato al 30 aprile 2022.

Dato atto che con la citata deliberazione 29 ottobre 2021, n. 24-4007, nulla veniva disposto in merito agli adempimenti VARA per l'anno 2022, in riferimento all'annualità 2020, particolarmente interessata dall'emergenza da COVID – 19, e che pertanto, allo stato attuale, per tale fattispecie le scadenze restano fissate alle date del 28 febbraio e del 30 aprile 2022, secondo quanto previsto, in via ordinaria, dalla D.G.R. 20-380 del 26 luglio 2010, istitutiva del sistema di controllo VARA.

Preso atto che, a seguito dall'entrata in vigore dell'art. 1 del D.L. 24 dicembre 2021 n. 221, *“In considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID – 19, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 2022”.*

Dato atto che, come da verifiche della Direzione regionale Cultura e Commercio: con riferimento alle scadenze fissate dalla D.G.R. 24-4007 del 29 ottobre 2021, alle date del 31 marzo e del 31 maggio 2022, risulta necessario, in ossequio a quanto disposto dagli articoli 56 -bis del D.L. 73/2021 e 26-bis del D.L. 41/2021, provvedere ad allinearle al nuovo termine del 31 marzo 2022 fissato dal richiamato articolo 1 del D.L. 221/2\021 prevedendo, per entrambe, conseguentemente, la possibilità di concludere i relativi procedimenti sia di rinnovo delle concessioni sia di verifica VARA entro il termine finale del novantesimo giorno dalla fine dello stato di emergenza, ossia entro il 30 giugno 2022; per ragioni di equità oltre che di omogeneità e semplificazione procedimentale, risulta opportuno allineare al medesimo termine (entro il 30 giugno 2022) anche le scadenze del 28 febbraio e del 30 aprile 2022, allo stato attuale previste in via ordinaria per gli adempimenti VARA dell'anno 2022, a carico, rispettivamente, degli operatori e dei comuni, in riferimento all'annualità 2020. Sentite le associazioni di categoria del comparto del commercio su area pubblica, nell'incontro svoltosi in data 14 febbraio 2022.

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;

vista la legge regionale 12 novembre 1999, n. 28;

vista la deliberazione della Giunta regionale del 26 luglio 2010, n. 20-380;

vista la deliberazione della Giunta regionale 22 marzo 2019, n. 10-8575;

vista la deliberazione della Giunta regionale 14 dicembre 2020, n. 1-2555;

vista la deliberazione della Giunta regionale 12 febbraio 2021 n. 9-2864;

vista la deliberazione della Giunta regionale 16 aprile 2021 28 – 3109;

vista la deliberazione della Giunta regionale 29 ottobre 2021 n 24 – 4007.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021.

Tutto quanto sopra premesso;

la Giunta regionale, con voto unanime espresso nelle forme di legge

*delibera*

- ✦ di stabilire che i termini per gli adempimenti VARA previsti a carico dei comuni e degli operatori per gli anni 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 con riferimento alle annualità 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 già fissati, in ultimo, con D.G.R. 29 ottobre 2021 n 24 - 4007, alle date del 31 marzo 2022 e 31 maggio 2022, siano resi coerenti con la data prevista dall'articolo 56 bis del decreto legge n. 73/2021, convertito dalla legge 106/2021, la quale, per il combinato disposto dell'articolo 26 bis del D.L. 41/2021 e dell'articolo 1 del D.L. 221/2021, è fissata al 30 giugno 2022;
- ✦ di allineare alla medesima scadenza del 30 giugno 2022 gli adempimenti per i controlli VARA dell'anno 2022 in relazione all'annualità 2020, attualmente previsti dalla D.G.R. 20-380 del 26 luglio 2010, secondo le scadenze ordinarie, alle date del 28 febbraio e 30 aprile 2022;
- ✦ di disporre che, trattandosi di misure temporanee in quanto legate all'attuale emergenza sanitaria, decorso il nuovo termine, opererà la piena reviviscenza delle disposizioni ordinarie vigenti in materia, nel rispetto della normativa statale connessa all'emergenza medesima;
- ✦ di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010, nonché, ai sensi dell'articolo 12 del D.Lgs. n.33/2013, sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione amministrazione trasparente.

(omissis)